

Traduzione fornita a titolo informativo - solo le versioni inglesi e francesi hanno valore giuridico vincolante.

Condizioni generali di trasporto

Applicabili a decorrere dal 17 settembre 2018. Prestare particolare attenzione agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

1. Definizioni

"**Autorità competente**" indica qualsiasi persona, organismo o organizzazione nazionale o internazionale avente il potere di emanare Normative in materia di gestione del Tunnel sotto la Manica.

"**Biglietto**" indica il titolo di trasporto, il cartellino o altro documento di viaggio emesso da Eurotunnel che dà diritto a viaggiare a bordo delle Navette.

"**Cliente**" indica qualsiasi persona, quale che sia la sua qualifica, che concluda un Contratto di trasporto con Eurotunnel, che acquisti o autorizzi l'acquisto di un Biglietto e/o che utilizzi il Tunnel sotto la Manica, ivi compreso, secondo il contesto, il titolare di un conto, la persona che effettua la prenotazione, il conducente di un Veicolo, qualsiasi Passeggero, la persona fisica o giuridica che gestisca, possieda o dia in noleggio il Veicolo, il commissionario di trasporto e/o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse nel Veicolo, nelle Merci e/o negli Effetti personali in esso presenti.

"**Contratto di trasporto**" indica le presenti Condizioni generali di trasporto, qualsiasi altro accordo o documento emanato da Eurotunnel relativamente al Trasporto e il Biglietto.

"**DSP**" indica il Diritto speciale di prelievo come definito in qualsiasi momento dal Fondo Monetario Internazionale.

"**Effetti personali**" indica qualsiasi articolo o oggetto, diverso dalle Merci, destinato all'uso personale dei Passeggeri, che si trovi all'interno o sopra il Veicolo, trasportato o portato, ivi compresi, senza limitazione alcuna, i bagagli e le valigie e i loro contenuti, i materiali di consumo utilizzati per lavori accessori all'attività professionale del Passeggero.

"**Eurotunnel**" indica The Channel Tunnel Group Limited e France-Manche S.A. e i loro successori, che agiscono nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione in qualità di concessionari e gestori del Tunnel sotto la Manica ai sensi di una concessione del 14 marzo 1986 assegnata dai governi francese e britannico.

"**Forza maggiore**" indica qualsiasi situazione riconosciuta come tale dalla giurisprudenza o che sfugga al ragionevole controllo di Eurotunnel, tra cui, senza limitazione alcuna, le catastrofi naturali, le condizioni climatiche sfavorevoli, gli incendi, le inondazioni, le sommosse, i conflitti armati, gli atti terroristici, i disordini civili, le intrusioni non autorizzate, le azioni del Governo o altra Autorità competente, le emergenze nazionali, gli scioperi di terzi, le serrate o i conflitti sociali, i blackout elettrici o meccanici (a prescindere dalla causa).

"**Merci**" indica qualsiasi articolo, campione, strumento, prodotto o materiale destinato ad essere venduto, rivenduto, consegnato, trasferito o incorporato in altre merci.

"**Merce pericolosa**" indica qualsiasi prodotto, sostanza, materiale, articolo o oggetto che possa presentare un rischio importante per la salute, la sicurezza, la proprietà o l'ambiente e che è classificato(a) in virtù del Regolamento ADR [Accordo per il trasporto di merci pericolose su strada] o di qualsiasi altra Normativa in vigore adottata da Eurotunnel o dalle Autorità competenti e/o di disposizioni particolari di trattati internazionali debitamente ratificati dalla Francia e/o dal Regno Unito.

"**Navetta**" indica il materiale rotabile ferroviario di Eurotunnel costituito dalle locomotive e dai vagoni.

"**Passeggero**" indica le persone che viaggiano con o a bordo di un Veicolo che si serve delle Navette, ivi compresi i conducenti.

"**Normative**" indica le presenti Condizioni generali di trasporto, le leggi, le norme, le regole, le procedure, le politiche o le direttive emanate da qualsiasi Autorità competente, ivi compresa Eurotunnel, riguardanti il Trasporto attraverso il Tunnel sotto la Manica.

"**Trasporto**" indica il trasporto dei Veicoli (ivi compresi gli Effetti personali e/o le Merci in essi presenti) e dei relativi Passeggeri a bordo delle Navette attraverso il Tunnel sotto la Manica.

"**Tunnel sotto la Manica**" indica il Collegamento Fisso come definito nel Trattato di Canterbury tra il Regno Unito e la Francia firmato il 12 febbraio 1986.

"**Furgone commerciale**" indica qualsiasi veicolo utilitario leggero il cui PTMA [peso totale massimo autorizzato] non superi le 3,5 tonnellate. Il Furgone commerciale non deve superare i limiti seguenti: altezza 3,6 metri, larghezza 2,55 metri.

"**Veicolo passeggeri**" indica qualsiasi veicolo a motore, diverso dai Veicoli commerciali, e che non sia utilizzato o progettato per trasportare Merci; si tratta in particolare di automobili, motociclette, camper, furgoni e pick-up, nonché degli annessi rimorchi e roulotte.

"**Veicolo commerciale**" indica qualsiasi veicolo, diverso da un Veicolo passeggeri, che trasporti Merci o sia progettato per/destinato a tale uso, ivi compresi, senza limitazione alcuna, i veicoli utilitari tipo furgoncino, pick-up, Furgoni commerciali, veicoli articolati, autobus, veicoli del servizio pubblico, camion e trattori, rimorchi e semi-rimorchi.

"**Veicolo**" indica, secondo i casi, un Veicolo commerciale e/o un Veicolo passeggeri.

Le parole al singolare includono anche il plurale e viceversa quando richiesti dal contesto.

2. Ambiti di applicazione

2.1 Le presenti Condizioni generali di trasporto si applicano al Trasporto a bordo delle Navette di Veicoli, dei loro Passeggeri, delle Merci e degli Effetti personali in essi presenti.

2.2 Il Trasporto a bordo delle Navette è soggetto alla Normativa applicabile emanata dalle Autorità competenti, nonché alle condizioni generali di vendita alle quali è soggetto il Biglietto. Il Biglietto è la prova del Contratto di trasporto con il Cliente. Il Biglietto costituisce in nessun caso una lettera di vettura.

2.3 I Veicoli commerciali sono ammessi solo sulle Navette merci. Con riserva della disponibilità e del rispetto delle disposizioni specifiche relative ai Veicoli, i Furgoni commerciali e gli autobus sono ammessi sulle Navette passeggeri.

2.4 I termini, le garanzie e le condizioni che non sono definiti nelle presenti Condizioni generali di trasporto sono esclusi nel limite di quanto consentito dalla legge.

2.5 Prenotando un Biglietto o aprendo un conto, il Cliente conferma e garantisce che le presenti Condizioni generali di trasporto sono state notificate a tutti i Passeggeri e a chiunque abbia un interesse nel Veicolo, nelle Merci o negli Effetti personali, che essi le hanno lette e accettate e si impegnano a rispettarle. Il Cliente se ne fa garante.

3. Trasporto

3.1 Eurotunnel trasporta i Veicoli, i loro Passeggeri, le Merci e gli Effetti personali in essi presenti sulle Navette fino al terminal di destinazione attraverso il Tunnel sotto la Manica, fatte salve le presenti Condizioni generali di trasporto e conformemente alle medesime, purché:

3.1.1 il Trasporto sia consentito ai sensi delle Normative e non sia impedito da un caso di Forza maggiore;

3.1.2 i Clienti rispettino le Condizioni generali di trasporto;

3.1.3 i conducenti accettino di essere responsabili dell'imbarco del loro Veicolo sulle Navette e dello sbarco dello stesso dalle Navette; e

3.1.4 i Passeggeri non agiscano in modo tale da poter mettere in pericolo persone o cose o rappresentare una minaccia per il Trasporto.

3.2 Eurotunnel accetta:

3.2.1 di assicurare il Trasporto dando prova di diligenza e di competenza e conformemente alle Normative;

3.2.2 di fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per non causare perdite o danni di qualsiasi natura ai Veicoli.

3.3 In caso di ritardo, interruzione o cancellazione del Trasporto per qualsiasi motivo, da cui consegua che lo stesso non sia più possibile entro un termine ragionevole a discrezione di Eurotunnel, quest'ultima potrà, a sue spese e a sua esclusiva discrezione:

3.3.1 prendere provvedimenti affinché il Cliente possa viaggiare da o verso Calais o Dover (secondo i casi) con un altro operatore di servizi di viaggio attraverso la Manica; o

3.3.2 annullare il Biglietto e rimborsarne il prezzo al Cliente; e

3.3.3 permettere al Cliente di annullare il proprio Biglietto e di effettuare una nuova prenotazione per una data da lui scelta nel limite del prezzo del Biglietto precedente. I Clienti che non accetteranno la suddetta offerta saranno rimborsati ai sensi dell'articolo 3.3.2.

3.4 In caso di ritardo, interruzione o cancellazione, Eurotunnel è responsabile unicamente nella misura indicata negli articoli da 3.3.1 a 3.3.3. La scelta di uno dei provvedimenti sopra citati da parte di Eurotunnel vale come risoluzione completa e definitiva di qualsiasi reclamo eventualmente formulato da un Cliente nei confronti di Eurotunnel.

3.5 I Passeggeri che non rispettano le presenti Condizioni generali di trasporto lo fanno a proprio rischio e pericolo.

3.6 Eurotunnel non risponde dei ritardi né delle loro eventuali conseguenze che possono derivare dall'applicazione delle Condizioni generali di trasporto.

3.7 Eurotunnel può rifiutare il Trasporto a un Cliente che non rispetti le presenti Condizioni generali di trasporto.

4. Dogana, Polizia, Protezione, Sicurezza

4.1 I Clienti hanno l'obbligo di rispettare tutte le Normative in materia di sicurezza e protezione in vigore in qualsiasi momento e consultabili all'indirizzo: www.eurotunnel.com.

4.2 I Clienti sono tenuti ad accertarsi che:

4.2.1 i Veicoli possano essere utilizzati in piena sicurezza per e durante il Trasporto;

4.2.2 gli impianti di riscaldamento, le unità e i dispositivi elettrici e le apparecchiature a gas siano spenti e le antenne siano ritirate;

4.2.3 i Veicoli, le Merci e gli Effetti personali siano privi di infestazioni di qualsiasi genere e di contaminazioni dovute a qualsiasi causa;

4.2.4 gli Effetti personali e le Merci siano correttamente caricati e fissati;

4.2.5 i Passeggeri siano idonei a viaggiare su una Navetta;

4.2.6 siano da loro adottati tutti i provvedimenti ragionevoli per non nuocere alla salute e alla sicurezza degli altri Passeggeri e del personale di Eurotunnel nei terminal e sulle Navette di Eurotunnel.

4.3 I Passeggeri confermano di essere pienamente a conoscenza del contenuto del loro Veicolo, delle Merci e degli Effetti personali in esso presenti.

4.4 I Passeggeri hanno l'obbligo di:

4.4.1 accettare che loro stessi, i Veicoli, le Merci e gli Effetti personali siano sottoposti a controlli, ispezioni e perquisizioni;

4.4.2 rispondere alle domande e comunicare a Eurotunnel, alla Dogana, alla Polizia o al personale di sicurezza tutte le informazioni che questi ultimi ritengono, a loro esclusiva discrezione, necessarie o opportune per garantire la protezione, la sicurezza, l'efficacia e la regolarità del Trasporto;

4.4.3 rispettare tutte le Normative e le Istruzioni impartite dal personale di Eurotunnel.

5. Rimborsi

5.1 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.3.2 e dalle condizioni di vendita, i Biglietti non sono rimborsabili.

6. Trasporto di Merci Pericolose, "Hazardous Goods" e "Hazardous Articles"

6.1 Il Trasporto di Merci pericolose, "hazardous goods" e "hazardous articles" è soggetto alle disposizioni della politica emanata da Eurotunnel in materia di Trasporto di Merci pericolose disponibile all'indirizzo: www.eurotunnel.com e www.eurotunnel.com.

6.2 Esclusioni e restrizioni:

6.2.1 sulle Navette passeggeri è vietato il trasporto di Merci pericolose. Il trasporto degli "hazardous goods" e degli "hazardous articles" è limitato.

6.2.2 sulle Navette merci, il Trasporto di Merci pericolose è limitato e subordinato alla dichiarazione preventiva, come descritta nella politica sopra citata. Anche il Trasporto degli "hazardous goods" e degli "hazardous articles" è limitato.

6.3 In caso di inosservanza delle disposizioni di detta politica da parte del Cliente, quest'ultimo è tenuto a manlevare Eurotunnel da:

6.3.1 qualsiasi perdita o danno subito da Eurotunnel; e

6.3.2 qualsiasi responsabilità in cui Eurotunnel potrebbe incorrere nei confronti dei terzi.

6.4 In nessun caso Eurotunnel è responsabile nei confronti del Cliente in caso di inosservanza da parte di quest'ultimo della politica di Eurotunnel in materia di Trasporto di Merci pericolose.

7. Trasporto di animali

7.1 Il Trasporto di animali è vietato sulle Navette merci. È consentito sulle Navette passeggeri ed è soggetto alla politica di Eurotunnel applicabile in materia, disponibile all'indirizzo: www.eurotunnel.com e www.eurotunnel.com.

8 Esclusioni dal Trasporto

- 8.1 I Veicoli dotati di un motore GPL (o qualsiasi altro gas infiammabile equivalente) sono vietati sulle Navette. Eurotunnel si riserva anche il diritto di escludere dal Trasporto, per il tempo ritenuto necessario:
- 8.1.1 i Veicoli che non siano conformi alle Normative applicabili alla loro categoria (anche per quanto riguarda le dimensioni);
- 8.1.2 i Veicoli che rappresentino, secondo Eurotunnel, una minaccia per la sicurezza o la protezione delle persone o del Tunnel sotto la Manica o il cui stato possa causare un ritardo o intralciare in qualsiasi modo il Trasporto;
- 8.1.3 i Veicoli che trasportino Merci o Effetti personali mal fissati o mal imballati o che siano stati dichiarati non conformi all'atto di un controllo o di un'ispezione prima dell'imbarco;
- 8.1.4 qualsiasi Passeggero non in possesso di un Biglietto valido;
- 8.1.5 qualsiasi Passeggero non in possesso di documenti di viaggio validi, i cui documenti di viaggio siano distrutti, danneggiati, incompleti, falsificati, scaduti o che si rifiuti di far controllare i suoi documenti di viaggio;
- 8.1.6 qualsiasi Passeggero al quale sia stato precedentemente notificato il divieto di viaggiare con Eurotunnel;
- 8.1.7 qualsiasi Passeggero che sembri essere intossicato, sotto l'effetto di alcol o droghe o il cui atteggiamento possa rappresentare, ad esclusiva discrezione di Eurotunnel, un rischio per la sicurezza o la protezione, o possa causare un ritardo o intralciare in qualsiasi modo il Trasporto, o il cui comportamento sia scortese e/o tale da arrecare disturbo agli altri;
- 8.1.8 qualsiasi Passeggero che non rispetti le Normative.
- 8.2 È severamente vietato fumare a bordo delle Navette. È possibile fumare solo nelle aree opportunamente predisposte a tal fine nei terminal di Eurotunnel. Eurotunnel può rifiutare il Trasporto ai Passeggeri che violino il suddetto divieto.
- 8.3 A scanso di equivoci, Eurotunnel non è tenuta a prendere in custodia e non sarà responsabile del deposito, dell'imbarco o dello sbarco di Veicoli, Merci o Effetti personali che siano stati controllati, sbarcati o esclusi dal Trasporto.

9 Esclusioni di responsabilità

- 9.1 In nessun caso Eurotunnel potrà essere ritenuta responsabile delle perdite o dei danni arrecati ai Veicoli, alle Merci e/o agli Effetti personali, salvo che non derivino direttamente da una sua violazione delle presenti Condizioni generali di trasporto.
- 9.2 Eurotunnel declina altresì ogni responsabilità per i danni o le perdite derivanti:
- 9.2.1 dal rispetto di Normative da parte di Eurotunnel o dall'inosservanza delle stesse da parte del Cliente;
- 9.2.2 fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.3, dal ritardo, dall'interruzione o dalla cancellazione del Trasporto, anche quando la Merce potrebbe risultarne danneggiata;
- 9.2.3 dai servizi prestati ai Clienti dagli agenti, dipendenti o subappaltatori di Eurotunnel e conseguenti a un inadempimento delle presenti Condizioni generali di trasporto da parte del Cliente;
- 9.2.4 da circostanze che sfuggono al suo controllo, tra cui i casi di Forza maggiore, gli atti e/o la negligenza di terzi (ivi compresi gli altri Clienti, la dogana, la polizia, le amministrazioni fiscali, i servizi antincendio e i servizi di soccorso), o qualsiasi altra attività che non rientri nella sua competenza e/o che sfugga al suo controllo;
- 9.2.5 fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.3, da una decisione di Eurotunnel o di qualsiasi Autorità competente di interrompere o volta a interrompere, totalmente o parzialmente, l'accesso al Tunnel sotto la Manica o il Trasporto;
- 9.2.6 dai rischi intrinseci, difetti occulti o intrinseci, vizi o deterioramenti naturali di qualsiasi Merce o Effetto personale. Eurotunnel non fornisce alimentazione supplementare per i congelatori;
- 9.2.7 dal trasporto di denaro o altri oggetti di valore;
- 9.2.8 dalla riparazione o dal reimbarco di un Veicolo, dal re-imballaggio della Merce o degli Effetti personali in esso presenti. Le spese di riparazione, reimbarco o re-imballaggio saranno sostenute integralmente dal Cliente;
- 9.2.9 dai controlli di sicurezza effettuati da Eurotunnel o dalle Autorità competenti;
- 9.2.10 da azioni o omissioni dovute alla negligenza di un terzo nei terminal di Eurotunnel;

- 9.2.11 da multe o sanzioni inflitte al Cliente dalle Autorità competenti;
- 9.2.12 da reclami per perdite o danni che non siano stati avanzati ai sensi delle presenti Condizioni generali di trasporto.
- 9.3 In nessun caso Eurotunnel è da ritenersi responsabile dei danni immateriali, che siano diretti, indiretti o conseguenti, tra cui i lucri cessanti, i mancati guadagni, le perdite di godimento o le perdite di contratti, quali che ne siano la causa e il fondamento giuridico (contrattuale o extracontrattuale).
- 9.4 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10.1.1, Eurotunnel esclude ogni responsabilità ai sensi delle presenti Condizioni generali di trasporto riguardo alle lesioni personali, alla morte e/o alle perdite o ai danni arrecati ai Veicoli, alle Merci o agli Effetti personali:
- 9.4.1 imputabili ad azioni o omissioni del Cliente; o
- 9.4.2 causati da eventi o circostanze che non hanno alcun rapporto con il Trasporto; o
- 9.4.3 che si verifichino in qualsiasi momento precedente la partenza o successivo all'arrivo di una Navetta nei terminal di Eurotunnel.

10 Responsabilità

- 10.1 Nulla nelle presenti Condizioni generali di trasporto esclude o limita la responsabilità di Eurotunnel riguardo:
- 10.1.1 alla morte o alle lesioni personali imputabili a una negligenza di Eurotunnel;
- 10.1.2 a una frode o dichiarazione fraudolenta proveniente da Eurotunnel; o
- 10.1.3 a qualsiasi responsabilità che per legge non possa essere esclusa o limitata, e che derivi direttamente dal Trasporto o è in rapporto con quest'ultimo.
- 10.2 La responsabilità di Eurotunnel per le perdite o i danni verificatisi durante il Trasporto, e il legame con quest'ultimo, è limitata a quanto segue:
- 10.2.1 In nessun caso la responsabilità di Eurotunnel per le perdite o i danni arrecati alle Merci supererà: (i) 8,33 DSP per chilogrammo di massa lorda deteriorata o mancante (imballaggio incluso), oppure (ii) il valore d'acquisto delle Merci danneggiate o perdute, oppure (iii) la riduzione del valore delle Merci, prendendosi in considerazione il valore più basso tra quelli ottenuti dalle tre predette possibilità.
- 10.2.2 In caso di perdita o danno agli Effetti personali, la responsabilità di Eurotunnel è limitata a 1.000 DSP per Veicolo.
- 10.2.3 In ogni caso, la responsabilità totale di Eurotunnel è limitata a 70.000 DSP per Veicolo commerciale (ivi compresi gli Effetti personali e le Merci), quale che sia il fondamento (contrattuale o extracontrattuale) e quale che sia il numero delle persone che presentano un reclamo e/o il numero dei reclami. Le macchine rimorchiate con o senza carico non sono considerate come un veicolo distinto dal Veicolo di trazione e costituiscono, con quest'ultimo, un unico e identico Veicolo commerciale.
- 10.2.4 In ogni caso, la responsabilità totale di Eurotunnel è limitata a 8.000 DSP per Veicolo passeggeri (ivi compresi gli Effetti personali), quale che sia il fondamento (contrattuale o extracontrattuale) e quale che sia il numero delle persone che presentano un reclamo e/o il numero dei reclami. Le macchine rimorchiate con o senza carico non sono considerate come un veicolo distinto dal Veicolo di trazione e costituiscono, con quest'ultimo, un unico e identico Veicolo passeggeri.
- 10.3 I Clienti sono tenuti a mitigare per quanto possibile le perdite o i danni arrecati al loro Veicolo, alle Merci e/o agli Effetti personali in esso presenti.
- 10.4 I Clienti sono responsabili delle perdite o dei danni arrecati ai beni di Eurotunnel e/o di terzi che si trovano nei terminal di Eurotunnel o durante il Trasporto, allorchando siano causati dal loro Veicolo, dalle Merci o dagli Effetti personali in esso presenti o dal mancato rispetto di una qualsiasi Normativa. I Clienti si impegnano a manlevare e a sollevare Eurotunnel da qualsiasi responsabilità al riguardo.

11 Reclami - Termine di decadenza/prescrizione

- 11.1 Termine di decadenza: qualsiasi reclamo dei Clienti in caso di perdite o danni arrecati durante il Trasporto deve essere immediatamente notificato al personale di Eurotunnel, e altrimenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data del Trasporto (indirizzo postale disponibile sul sito: www.eurotunnel.com – sezione Contatti).
- 11.2 I reclami che non dovessero rispettare l'articolo 11.1 non saranno presi in esame da Eurotunnel.
- 11.3 Termine di prescrizione: le azioni giudiziali fondate sulle presenti Condizioni generali di trasporto si prescriveranno in un anno a decorrere dalla data del Trasporto interessato.

12 Protezione dei dati personali

- 12.1 Eurotunnel tratta i dati personali in conformità alla Legge francese Informatica e Libertà del 6 gennaio 1978, alla Legge britannica "Data Protection Act 2018" e alle normative in vigore all'interno dell'Unione europea. Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono disponibili alla pagina "Riservatezza" del sito Internet di Eurotunnel, cui è possibile accedere da: www.eurotunnel.com.

13 Diritto applicabile e Foro competente

- 13.1 Con il presente documento, tutte le parti delle presenti Condizioni generali di trasporto dichiarano in modo irrevocabile di sottostare alla competenza esclusiva dei tribunali inglesi e francesi, secondo i casi.
- 13.2 Senza pregiudizio di eventuali disposizioni di legge, le presenti Condizioni generali di trasporto sono disciplinate dal diritto inglese o dal diritto francese:
- 13.2.1 Gli incidenti che si verificano su una Navetta prima della partenza o dopo l'arrivo saranno disciplinati dalla legge e dai tribunali del Paese in cui si trova la Navetta;
- 13.2.2 Gli incidenti che si verificano su una Navetta che ha iniziato il Trasporto saranno disciplinati dalla legge e dai tribunali del Paese di partenza della Navetta.
- 13.3 In caso di morte o lesioni personali, le presenti Condizioni generali di trasporto saranno disciplinate dalla legge e dai tribunali del Paese in cui si è verificato l'incidente che ha causato la morte o le lesioni personali.
- 13.4 Laddove di applichi il diritto inglese, la competenza esclusiva è dei tribunali inglesi; laddove si applichi il diritto francese, la competenza esclusiva è dei tribunali francesi. Per le controversie portate dinanzi a un tribunale francese da Clienti professionali, si conviene espressamente di attribuire la competenza esclusiva al **TRIBUNALE DI COMMERCIO DI BOULOGNE-SUR-MER**.

14 Privilegio e Diritto di ritenzione

- 14.1 Eurotunnel dispone di un privilegio e di un diritto di ritenzione sulla totalità o parte del Veicolo commerciale e/o delle Merci, che viaggiano sul conto del Cliente, per tutte le somme da quest'ultimo dovute a Eurotunnel.
- 14.2 Eurotunnel notifica al Cliente l'esercizio del diritto di ritenzione. Se il credito di Eurotunnel non è saldato dal Cliente entro 28 giorni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di ritenzione, il Veicolo commerciale e/o le Merci oggetto del privilegio possono essere venduti. Il provento derivante dalla vendita sarà destinato da Eurotunnel al rimborso delle somme dovute e degli oneri relativi all'esercizio del privilegio e del diritto di ritenzione. Il surplus sarà accreditato al Cliente.
- 14.3 In caso di incidente in cui sia coinvolto un Veicolo, Eurotunnel si riserva il diritto di trattenere il Veicolo interessato per il periodo necessario per stabilire le cause dell'incidente.

15 Disposizioni generali

- 15.1 Esclusione di rinuncia - Il fatto che Eurotunnel ometta di applicare una delle clausole delle presenti Condizioni generali di trasporto, in nessun caso potrà costituire rinuncia da parte sua al beneficio di tale clausola né potrà inficiare il suo diritto ad applicare qualsiasi altra clausola delle medesime.
- 15.2 Scindibilità delle clausole - Se una delle clausole delle presenti Condizioni generali di trasporto è giudicata nulla e inapplicabile, tale clausola sarà espunta e le altre condizioni manterranno piena validità ed efficacia.
- 15.3 Modifica - Eurotunnel si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni generali di trasporto, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nessuna modifica si applicherà in modo retroattivo. L'utilizzo del servizio delle Navette vale accettazione da parte del Cliente delle Condizioni generali di trasporto in vigore. La versione in vigore è disponibile all'indirizzo: www.eurotunnel.com.
- 15.4 Ai pedoni non è consentito utilizzare il servizio delle Navette. Le disposizioni applicabili al Trasporto dei ciclisti sono disponibili sul sito www.eurotunnel.com.
- 15.5 Per gli Effetti personali smarriti nei terminal o su una Navetta, contattare customerservices@eurotunnel.com.
- 15.6 Sulle Navette merci non sono ammessi bambini di età inferiore a 12 anni.
- 15.7 Le presenti Condizioni generali di trasporto sono redatte in due versioni, una in francese e l'altra in inglese. Dinanzi al tribunale inglese competente, farà fede unicamente la versione inglese; dinanzi al tribunale francese, farà fede unicamente la versione francese.
- 15.8 Per maggiori informazioni sul Trasporto, vi invitiamo a consultare il sito: www.eurotunnel.com.

